

Roma, (data come da segnatura di protocollo)

Agli Uffici dei monopoli

Loro sedi

Alla Federazione italiana tabaccai

Roma

Alla Assotabaccai

Roma

Protocollo: (come da segnatura di protocollo)

Rif.:

Allegati:

OGGETTO: Articolo 6, comma 1, lettera 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni. Idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio.

Con circolare del 16 febbraio 2017, prot. 19258, è stata comunicata la intervenuta modifica della norma in oggetto recata dall'articolo 1, comma 16-*bis* del decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, che ha esteso l'obbligo di conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore anche ai casi di rinnovo del contratto di appalto.


Relativamente alla norma in questione e ai conseguenti adempimenti da parte degli Uffici dei monopoli, sono pervenuti quesiti e richieste di chiarimenti, in merito ai quali si evidenzia quanto segue.

Occorre innanzitutto precisare che il suddetto obbligo sussiste anche per i coadiutori, atteso che, ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma, della legge n. 1293/1957, le disposizioni di cui all'articolo 6 sono estese a tale soggetto.

Inoltre, pur non potendosi escludere che il legislatore abbia inteso introdurre un obbligo di formazione continua, da assolversi sia all'atto dell'assegnazione della concessione che ad ogni successivo rinnovo, in considerazione del tenore letterale della norma, è da ritenere che l'idoneità professionale debba essere conseguita una sola volta, entro sei mesi dall'assegnazione "g" dal rinnovo del contratto. Non facendo riferimento all'assegnazione "e" al rinnovo, è da ritenere che la norma sia finalizzata esclusivamente ad estendere l'obbligo ai soggetti che erano già

assegnatari dell'attività anteriormente alla prima applicazione della norma stessa, e che, dunque, non avevano conseguito l' idoneità professionale.

È da ritenere, infine, che l' idoneità professionale conseguita dal rivenditore sia equipollente a quella conseguita dal coadiutore, essendo entrambi i soggetti destinatari di uno stesso percorso formativo finalizzato all'esercizio dell'attività di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. Ne deriva che per il coadiutore già idoneo, che subentri eventualmente nella titolarità di una rivendita, non sussista l'obbligo di conseguire nuovamente l' idoneità.


Il Direttore centrale
Dott. Fabio Carducci